

0000354 | 30/11/2015
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002837-30/11/2015-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Penna San Giovanni - Vs. nota prot. n. 293 del 29.09.2015

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 190/2015/PAR approvata nell'adunanza del 26.11.2015
concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
Dr. Carlo SERRA



190

Del. n. /2015/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 26 novembre 2015

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f.
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente Relatore

PARERE

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Penna San Giovanni, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 29 settembre 2015;

UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

FATTO

In data 29 settembre 2015 è pervenuta, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal sindaco del Comune di Penna San Giovanni ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il sindaco chiede di conoscere il parere della Sezione in merito alla possibilità di trasformare il contratto di lavoro indeterminato del vigile urbano, da tempo parziale (24 ore settimanali), a tempo pieno (36 ore settimanali), e comunque elevarlo fino ad almeno



30 (trenta) ore, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/06>>.

Premesso che la maggior spesa derivante dalla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro troverebbe capienza nelle capacità assunzionali del 2014, l'Amministrazione prospetta una soluzione positiva del quesito fondata sui contenuti della deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 26 del 2015 che ha ritenuto non vincolate al riassorbimento degli esuberi delle provincie le capacità assunzionali del 2014, derivanti dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

CON RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del parere.

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e Città Metropolitane, da inoltrare per il tramite del CAL, se istituito.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto è stata formulata dal sindaco, che ai sensi dell'art. 50 TUEL ha la rappresentanza legale dell'ente, ed è pervenuta per il tramite del CAL.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta risulta parimenti ammissibile poiché ha per oggetto la corretta interpretazione dell'art. 1, co. 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che definisce il regime assunzionale a cui devono attenersi gli enti locali nel biennio 2015 - 2016. L'argomento da trattare, pertanto, rientra a pieno titolo nella materia della contabilità pubblica, così come definita dalle deliberazioni n. 5 del 17 febbraio 2006 della Sezione Autonomie e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo nonché dalla costante giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo.

Risultano, infine, rispettate condizioni di ammissibilità stabilite con delibera n. 77 del 27 novembre 2013 di questa Sezione.

NEL MERITO

1. Il Comune di Penna San Giovanni intende utilizzare la capacità assunzionale del 2014, derivante dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni di personale intervenute nel triennio 2011-2013, per la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro part-time.

I dubbi interpretativi dell'Ente scaturiscono dal fatto che l'art 3, comma 101, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) nell'equiparare a nuove assunzioni la trasformazione dei rapporti di lavoro del personale assunto con contratto a tempo parziale, ha stabilito che la predetta trasformazione possa <<*avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*>>.

Tra i numerosi limiti vigenti in materia di assunzioni rileva, in questa sede, quello posto dall'art. 1, co. 424 della legge 190/2014 in base al quale << *Le regioni e gli enti locali, per*

gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.>>

La norma introduce una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, rispetto a quella generale prevedendo la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni. Il predetto regime derogatorio è finalizzato al perseguimento di un duplice obiettivo: l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatari dei processi di mobilità avviati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 421.

Come è noto l'art. 3, co. 5 del D.L. 90/2014 prevede che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 5-quater dell'art. 3 cit. prevede, poi, vincoli meno stringenti per gli enti virtuosi in cui l'incidenza della spesa di personale è pari o inferiore al 25 per cento della spesa corrente (80 per cento della spesa dell'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2014 e 100 per cento della spesa dell'anno precedente a partire dal 1° gennaio 2015).

Inoltre, dopo le modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto legge 19 giugno 2013, n. 78 al testo dell'art. 3, comma 5 cit. è stata definitivamente ammessa la possibilità di utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente.

Nel quadro normativo sopra delineato la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG adottata ai sensi dell'art. 6, co. 4 del d.l. 10



ottobre 2012, n. 174 ha stabilito il principio in base al quale gli enti locali possono, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013. Restano invece soggetti ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 e vincolati al riassorbimento del personale provinciale i budget di spesa del biennio 2015-2016 riferiti alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al sindaco del Comune di Penna San Giovanni e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente f.f.


Andrea Liberati



Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

Carlo Serra



27 NOV. 2015

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 51603329 del 27/11/2015